

CONVENZIONE

TRA

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in prosieguo denominata “BNCF”, con sede legale in Firenze, piazza Cavalleggeri, 1, Codice Fiscale 80020550481, nella persona della dott.ssa Anna Lucarelli, nata a Ancona il 12.11.1959, nella sua qualità di Funzionaria delegata dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore (Decreto DG-BDA n. 142 del 01.03.2023), per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede della BNCF

E

il Dipartimento di Storia Culture Civiltà (DISCI) dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna con sede in Bologna, Piazza S. Giovanni in Monte 2, CAP 40124, Codice Fiscale 80007010376 da ora in poi denominato DISCI, rappresentato dalla direttrice nella persona della Prof.ssa Sofia Francesca, nata a Roma (RM), il 10.06.1957 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede del Dipartimento

nel prosieguo denominate congiuntamente “Parti”

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

CONSIDERATO

che tra i compiti istituzionali della BNCF figurano la promozione della conoscenza del proprio patrimonio bibliografico mediante pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni, nazionali e internazionali, la sua valorizzazione, anche attraverso la stipula di accordi e convezioni con enti pubblici e privati, nonché la prestazione di consulenza scientifica a organismi pubblici e privati;

VISTO lo Statuto dell'Università lo Statuto dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e modificato con D.R. n. 803 dell'8/04/2014, con D.R. n. 141 del 24/01/2017 e con D.R. n. 1530 del 02/08/2018;

CONSIDERATO che il Dipartimento DISCI ha un particolare interesse all'approfondimento di tematiche relative alla storia globale, al colonialismo e alla circolazione di informazioni di carattere storico-culturale nel corso dell'età moderna;

CONSIDERATO che il DISCI svolge, tra le altre, attività di ricerca nell'ambito dello studio di manoscritti pittorici mesoamericani;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse a una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano ad attivare una collaborazione finalizzata ad approfondire lo studio della materialità del manoscritto *Libro de la Vida...* (Banco Rari 232) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:

a) lo studio congiunto del ms. Banco Rari 232 nonché la progettazione e la realizzazione di iniziative di riflessione scientifica e di divulgazione dei risultati di tali studi;

b) l'impegno da parte del DISCI di fornire le expertise tecniche (nella persona del Prof. Davide Domenici e il suo gruppo di ricerca) per formulare strategie di analisi e nell'interpretazione dei dati strumentali del manoscritto. L'impegno di BNCF di fornire supporto e unità di personale per favorire lo svolgimento delle analisi dal punto di vista logistico in uno spazio individuato dalla BNCF stessa.

c) la possibile partecipazione congiunta, entro la scadenza della presente convenzione, a call per il finanziamento diretto e indiretto delle menzionate attività, tra cui le call del nodo italiano dell'European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS.it) che prevedono l'accesso al laboratorio Mobile MOLAB per svolgere analisi scientifiche di carattere non invasivo sul ms. Banco Rari 232.

Articolo 3

Il Dipartimento DISCI mette a disposizione le competenze e le professionalità interne, nonché le proprie risorse e/o i propri locali, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

La BNCF si impegna a mettere a disposizione le competenze e le professionalità interne, nonché – previo eventuale consenso della Direzione della BNCF, secondo le possibilità, volta per volta – le proprie risorse e/o i propri locali, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Gli impegni reciproci sono assunti con particolare riferimento ad attività previste nel precedente art. 2, preventivamente concordate di volta in volta fra le Parti.

Articolo 4

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari né per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze né per il DISCI.

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e della BNCF.

2. Eventuali specifici incarichi che, nelle materie oggetto del presente accordo, le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività di ricerca e/o consulenza, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

Articolo 6

1. Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- a) per la BNCf: il responsabile del Settore Manoscritti, Rari e Fondi Antichi, il dott. David Speranzi;
- b) per il DISCI, il Prof. Davide Domenici.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione impossibilitato a svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 7

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;
- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la

sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Articolo 8

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
2. In particolare, il logo dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e della BNCF potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
3. L'utilizzazione del logo dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della Parte titolare.

Articolo 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.
2. Qualora la BNCF e l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

2. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 11

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà durata fino al 31.12.2024 e potrà essere rinnovata con successivo atto scritto previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 12

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in

via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 13

Le Parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per la BNCF:

Titolare del trattamento: Biblioteca Nazionale centrale di Firenze nella persona del Funzionario incaricato /Dirigente *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail: bncf-fi@cultura.gov.it; PEC: bncf-fi@cultura.gov.it bncf-fi@pec.cultura.gov.it con sede in Firenze - Piazza dei Cavalleggeri, 1/A - 50122.

- Per l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna:

Titolare del trattamento: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nella persona del Rettore *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it), con sede in Bologna, via/piazza Zamboni, 33 – 40126. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le Parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Articolo 14

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Articolo 15

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dell'Università di Bologna (Autorizzazione n. 14328 del 13 dicembre 2018) a cura del Dipartimento di Storia Culture Civiltà.

PER BNCF

Per il Direttore generale avvocante (dott.ssa Anna Lucarelli)

PER il DISCI

LA DIRETTRICE (Prof.ssa Francesca Sofia)